
Contratto Conto Arancio V.01 del 2018

CONTRATTO CONTO ARANCIO
ING DIRECT, Divisione Retail di ING BANK N.V. Milan Branch

INDICE:

DOCUMENTO DI SINTESI	pag. 3
MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI	pag. 6
CONDIZIONI GENERALI DI CONTO ARANCIO E DI DEPOSITO ARANCIO	pag. 8
PREMESSE	pag. 8
SEZIONE I - NORME GENERALI SUI SERVIZI	pag. 8
SEZIONE II - CONTO ARANCIO	pag. 9
SEZIONE III - DEPOSITO ARANCIO	pag. 10
SEZIONE IV - SERVIZI DI PAGAMENTO	pag. 10
INFORMATIVA	pag. 12

DOCUMENTO DI SINTESI

Conto Arancio

Spese

Apertura	€ 0
Chiusura	€ 0
Versamenti	€ 0
Prelievi	€ 0
Servizio di Alimentazione	€ 0
Invio rendiconto e informativa mensile	€ 0
Imposta di bollo	a carico del Cliente nella misura prevista dalla legge

Interessi su somme depositate

Tasso creditore annuo nominale (soggetto a ritenuta di legge)	0,10%
---	-------

Liquidazione degli interessi

Promozioni	Regolamento promozione Arancio+ consultabile in Area Riservata
Periodicità	annuale al 31/12
Base di calcolo	anno civile (365 gg) ¹
Ritenuta Fiscale sugli interessi maturati	come da normativa vigente

Valute applicate e disponibilità sulle somme versate

Versamenti

Bonifico	Valuta di accredito su Conto Arancio: il giorno di ricezione dei fondi da parte della banca ordinante. Disponibilità: il giorno di ricezione dei fondi da parte della banca ordinante. Tempi massimi di esecuzione: Il tempo massimo per il completamento dell'operazione (accredito su Conto Arancio) è, di norma, non superiore a 3 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione da parte della banca ordinante. ²
Servizio di Alimentazione³	Valuta di accredito su Conto Arancio: il giorno di ricezione dei fondi da parte della banca ordinante. Disponibilità: il giorno di ricezione dei fondi da parte della banca ordinante. Limite di importo complessivo accreditabile per mese: fino ad un massimo di 1000€ per cliente. Nel caso di cointestazione, 1000€ per intestatario.
Assegno bancario di ING BANK N.V. Milan Branch⁴	Valuta di accredito: a partire dalla data di versamento. Disponibilità: a decorrere dalla data di versamento.
Assegno bancario altre banche/vaglia Banca d'Italia⁴	Valuta di accredito su Conto Arancio: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento. Disponibilità: a decorrere dalla 4° giornata operativa successiva alla data di versamento.
Assegno circolare altre banche⁴	Valuta di accredito su Conto Arancio: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento. Disponibilità: a decorrere dalla 4° giornata operativa successiva alla data di versamento.
Giroconto da Conto Arancio	Valuta di accredito: il giorno di esecuzione dell'ordine. Disponibilità: il giorno di esecuzione dell'ordine.
Giroconto da Conto Corrente Arancio	Valuta di accredito: il giorno di esecuzione dell'ordine. Disponibilità: il giorno di esecuzione dell'ordine.
Giroconto Automatico da Conto Corrente Arancio	Valuta di accredito: il giorno di esecuzione concordato. Disponibilità: il giorno di esecuzione concordato.

Estinzione vincolo Deposito Arancio	Valuta di accredito su Conto Arancio: il giorno di esecuzione dell'ordine. Disponibilità: il giorno di esecuzione dell'ordine.
Prelievi	
Bonifico	Valuta di accredito su conto predefinito: la data valuta effettiva dipende dalle condizioni economiche della banca che riceve la somma. Di norma essa non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo viene accreditato. Valuta di addebito su Conto Arancio: il giorno di esecuzione dell'ordine. Tempi massimi di esecuzione: entro il giorno successivo alla ricezione dell'ordine.
Giroconto a Conto Arancio	Valuta di accredito: il giorno di esecuzione dell'ordine. Disponibilità: il giorno di esecuzione dell'ordine.
Giroconto a Conto Corrente Arancio	Valuta di accredito: il giorno di esecuzione dell'ordine. Disponibilità: il giorno di esecuzione dell'ordine.
Sottoscrizione vincolo Deposito Arancio	Valuta di addebito su Conto Arancio: il giorno di esecuzione dell'ordine. Disponibilità: il giorno di esecuzione dell'ordine.

Modalità di conferimento ordine

Bonifico in uscita⁵: tramite Internet o Call Center o filiali

Giroconto da Conto Arancio a Conto Corrente Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali

Giroconto da Conto Arancio ad un altro Conto Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali

Giroconto Automatico da Conto Corrente Arancio a Conto Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali

Servizio di Alimentazione³: tramite Internet o Call Center o filiali

Modalità di revoca ordine

Bonifico in uscita: tramite Internet o Call Center o filiali

Giroconto da Conto Arancio a Conto Corrente Arancio: operazione non revocabile

Giroconto da Conto Arancio ad un altro Conto Arancio: operazione non revocabile

Giroconto Automatico da Conto Corrente Arancio a Conto Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali

Servizio di Alimentazione³: tramite Internet o Call Center o filiali

Limiti orari conferimento o revoca ordine

Bonifico in uscita: ore 16.00

Giroconto da Conto Arancio a Conto Corrente Arancio: sempre disponibile

Giroconto da Conto Arancio ad un altro Conto Arancio: sempre disponibile

Giroconto Automatico da Conto Corrente Arancio a Conto Arancio: richiesta sempre disponibile, revoca possibile entro le ore 24 del giorno precedente al giorno di esecuzione concordato

Servizio di Alimentazione³: ore 16.00

Altro

Limite minimo di giacenza

€ 0

Limite massimo di giacenza

pari a € 1.500.000 per ogni Conto Arancio; nel caso di attivazione di più conti la giacenza massima consentita è pari a € 3.000.000 per cliente.

Conti predefiniti oltre i conti ING DIRECT

fino ad un massimo di 3

NOTA:
ING BANK N.V. Milan Branch non risponde di spese, commissioni, o valute che altre banche applicano normalmente alla clientela per l'esecuzione dei rispettivi incarichi.

Periodo di validità: le condizioni indicate sono valide fino ad eventuale variazione che sarà resa nota dalla Banca con le modalità e termini previsti dalle Condizioni Generali. In seguito all'attivazione di Conto Arancio sarà inviata al cliente una versione aggiornata del Documento di Sintesi alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche.

1 In caso di anno bisestile la base di calcolo è di 366 giorni.

2 In caso di incompletezza della documentazione contrattuale ricevuta e/o di mancata identificazione del Cliente ai sensi della Normativa Antiriciclaggio e/o di impossibilità di esperire altri adempimenti normativi, ING BANK N.V. Milan Branch, ove il Cliente non adempia alla richiesta della banca in merito alla documentazione mancante, provvederà a restituire al Cliente la somma entro 20 giorni lavorativi; è facoltà del Cliente chiedere a ING BANK N.V. Milan Branch di provvedere prima della scadenza di detto termine.

3 La Banca si riserva la facoltà di stabilire limiti al numero e all'importo degli accrediti, anche al fine di garantire la migliore sicurezza delle relative operazioni.

4 In caso di deposito dell'assegno presso le casse automatiche presenti nelle filiali della banca, il versamento in conto avviene entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dei titoli da parte della direzione operativa della banca.

5 La Banca si riserva la facoltà di fare effettuare alcune specifiche disposizioni esclusivamente tramite Call Center o presso le Filiali della stessa.

Le operazioni, ad eccezione di quelle sempre disponibili, richieste dopo le ore 16.00 o richieste in una Giornata non operativa sono eseguite il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

Deposito Arancio

Spese

Apertura	€ 0
Chiusura	€ 0
Sottoscrizione Vincolo	€ 0
Estinzione Vincolo (a scadenza o anticipata)	€ 0
Invio rendiconto	€ 0
Imposta di bollo	a carico del Cliente nella misura prevista dalla legge

Interessi su somme depositate

TASSO CREDITORE NOMINALE SULLE SOMME VINCOLATE

Durata standard del vincolo	da 10.000 €	da 50.000 €	da 100.000 €
12 mesi	0,50%	0,50%	0,50%
24 mesi	0,60%	0,60%	0,60%
36 mesi	0,70%	0,70%	0,70%
“scegli tu la durata”	tasso creditore nominale sulle somme vincolate riferito alla durata standard antecedente ⁽¹⁾		

Liquidazione degli interessi

Periodicità	a scadenza vincolo, in caso di estinzione anticipata non verranno riconosciuti gli interessi
Base di calcolo	anno civile (365 gg); in caso di anno bisestile la base di calcolo è di 366 giorni
Ritenuta Fiscale sugli interessi maturati	come da normativa vigente

Valute applicate e disponibilità sulle somme versate

Versamenti

Sottoscrizione Vincolo	Valuta di addebito su Conto Arancio di appoggio: il giorno di esecuzione dell'ordine. Disponibilità: il giorno di esecuzione dell'ordine.
------------------------	--

Prelievi

Estinzione Vincolo (a scadenza o anticipata)	Valuta di accredito su Conto Arancio di appoggio: il giorno di esecuzione dell'ordine. Disponibilità: il giorno di esecuzione dell'ordine.
--	---

Modalità di conferimento ordine

Sottoscrizione Vincolo: tramite Internet o Call Center o filiali

Estinzione Vincolo (a scadenza o anticipata): tramite Internet o Call Center o filiali

Altro

Limite massimo di vincoli fino ad un massimo di 5 per intestazione

NOTA:
⁽¹⁾ Ai vincoli per i quali la scadenza non è tra le durate standard si applica il tasso creditore nominale corrispondente alla durata standard immediatamente precedente. Ad esempio per un vincolo con una durata di 14 mesi e 20 giorni si applica il tasso creditore nominale della durata standard pari a 12 mesi.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso ING Bank N.V. sono protetti da:	Il Sistema di Garanzia dei Depositi di diritto olandese, presso De Nederlandsche Bank N.V. (Banca Centrale olandese) (DNB) ⁽¹⁾
Limite della protezione:	100.000 euro per depositante e per ente creditizio ⁽²⁾ I seguenti marchi fanno parte del Suo ente creditizio: ING, ING Bank, ING Bank N.V.
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro ⁽²⁾
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona:	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente ⁽³⁾
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	20 giorni lavorativi ⁽⁴⁾
Valuta del rimborso:	Euro
Contatti:	De Nederlandsche Bank N.V. PO box 98 1000 AB Amsterdam indirizzo: Westeinde 1 1017 ZN Amsterdam Telefono (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00): + 31 20 524 91 11 email: info@dnb.nl
Per maggiori informazioni:	http://www.dnb.nl vai alla sezione "English", cerca "Deposit Guarantee Scheme"

Informazioni supplementari

In generale, tutti i depositanti e le imprese sono coperti dal sistema di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre, su richiesta, se taluni prodotti sono o meno coperti. Se i depositi sono coperti, l'istituto di credito gliene darà conferma nel relativo estratto conto.

NOTE:

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito:

Il Suo deposito è coperto dal Sistema di Garanzia dei Depositi di diritto olandese. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi saranno rimborsati fino a 100.000 euro.

(2) Limite generale della protezione:

Se un deposito è indisponibile perché l'ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti saranno rimborsati dal Sistema di Garanzia dei Depositi olandese. Il rimborso è limitato a 100.000 euro. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 euro e un conto corrente di 20.000 euro, gli saranno rimborsati solo 100.000 euro.

Questo metodo sarà applicato anche se l'ente creditizio opera con diversi marchi. ING Bank N.V. opera anche con il marchio ING, ING Bank, ING Bank N.V. Ciò significa che tutti i depositi presso uno o più enti con i suddetti marchi sono complessivamente coperti fino a 100.000 euro.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti:

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 euro.

In caso di fallimento del Suo ente creditizio, nei tre mesi successivi al deposito da Lei effettuato presso il medesimo, di un ammontare derivante da un'operazione immobiliare e relativa ad un immobile ad uso privato, il Suo deposito sarà rimborsato fino ad un ammontare massimo pari a 500.000 euro.

Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili sul sito <http://www.dnb.nl>.

(4) Rimborso:

Il Sistema di Garanzia dei Depositi a protezione del Suo deposito è il Sistema di Garanzia dei Depositi olandese, presso De Nederlandsche Bank N.V. (Dutch Central Bank) (DNB); PO box 98 1000 AB Amsterdam Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam. Telefono (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00): + 31 20 524 91 11, email: info@dnb.nl, sito <http://www.dnb.nl>, rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 euro).

In caso di mancato rimborso, entro i termini sopra indicati (20 giorni lavorativi), potrà contattare il Sistema di Garanzia sopra menzionato, per richiedere il rimborso a Lei dovuto.

In futuro il periodo di rimborso succitato potrà essere ridotto fino a 7 (sette) giorni lavorativi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito <http://www.dnb.nl>.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTO ARANCIO E DI DEPOSITO ARANCIO

PREMESSE

- ING DIRECT, Divisione Retail di ING BANK N.V. Milan Branch con sede principale in Milano, Viale Fulvio Testi 250 (di seguito "ING DIRECT" o la "Banca") offre un servizio di deposito a risparmio denominato Conto Arancio (di seguito il "Conto Arancio") e un servizio di deposito a risparmio vincolato denominato Deposito Arancio (di seguito il "Deposito") ovvero, collettivamente, i "Depositi" mediante il quale il Cliente sottopone a vincolo le somme prelevate da un proprio Conto di Appoggio (come di seguito definito) impegnandosi a non prelevare fino alla scadenza pattuita (di seguito il Conto Arancio e il Deposito sono congiuntamente definiti i "Servizi");
- per "Conto di Appoggio" si intende il conto dal quale sono prelevate le somme costituite in Deposito; allo stato, la Banca consente al Cliente di utilizzare unicamente Conto Arancio come Conto di Appoggio; allorché la Banca consentirà di utilizzare anche Conto Corrente Arancio come Conto di Appoggio renderà nota tale circostanza tramite il proprio sito internet e/o comunicazione individuale al Cliente;
- il presente contratto costituisce un contratto quadro volto a disciplinare i Servizi come tempo per tempo attivati dal Cliente, nel rispetto del numero massimo riportato nel Documento di Sintesi;
- per poter richiedere l'apertura del Deposito è necessario aver preventivamente attivato un Conto Arancio;
- il Deposito deve avere necessariamente la medesima intestazione del Conto Arancio che funge da Conto di Appoggio;
- il Cliente ha la facoltà di chiedere il rimborso anticipato, prima della scadenza pattuita e senza penali, delle somme vincolate tramite Deposito, ma in tal caso non percepirà alcun interesse su dette somme;
- la Banca opera prevalentemente tramite tecniche di comunicazione a distanza, quali il proprio sito Internet (www.ingdirect.it, di seguito il "Sito Internet") e il proprio servizio telefonico (di seguito il "Call Center"), nonché le altre tecniche che la Banca comunicherà in funzione dell'evoluzione tecnologica, quali ad esempio gli Short Message Service (SMS);
- la Banca opera in Italia anche per il tramite di sportelli / unità operative (nel seguito, le "Filiali");
- la Banca ha messo a disposizione del Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, prima della firma della proposta contrattuale del Cliente (di seguito il "Modulo di Richiesta"), le condizioni generali del Contratto (di seguito le "Condizioni Generali"), l'informativa dovuta ai sensi della legge in materia di protezione dei dati personali, il Foglio Informativo e il Documento di Sintesi nonché la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario;
- Per "Reclamo" si intende ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un suo comportamento o un'omissione.

Sezione I – Norme generali sui Servizi

1. Premesse ed Allegati.

Le Condizioni Generali, comprensive delle premesse, insieme al Modulo di Richiesta e al Documento di Sintesi disciplinano i Servizi e costituiscono il "Contratto". Il Documento di Sintesi costituisce il frontespizio del Contratto.

2. Diligenza della Banca, trasparenza delle condizioni, reclami e risoluzione delle controversie.

- Nei rapporti con il Cliente, la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta (cfr. art. 1176, comma 2, cod. civ.).
- La Banca osserva inoltre le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e modificazioni (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie, di seguito "T.U.B.") e le relative disposizioni di attuazione.
- Salvo quanto previsto al successivo art. 13, commi 2 e 4 in ordine all'approvazione del rendiconto, il Cliente - chiaramente identificabile - può presentare un Reclamo alla Banca, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica ovvero posta elettronica certificata (PEC). Il Reclamo dovrà essere inviato rispettivamente all'indirizzo della sede legale della Banca indicato nelle Premesse del presente Contratto, ovvero all'indirizzo di posta elettronica o PEC indicato nella documentazione informativa a disposizione del Cliente anche sul sito della Banca.
- La Banca risponderà al Reclamo del Cliente, relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
- Qualora il Reclamo ricevuto sia ritenuto fondato dalla Banca, quest'ultima lo comunicherà al Cliente, entro i tempi sopra indicati, precisando le tempistiche entro le quali provvederà alla risoluzione della criticità segnalata. Nel caso in cui, invece, la Banca ritenesse il Reclamo infondato, dovrà indicarne le ragioni.
- Il Cliente, in assenza di risposta da parte della Banca entro il termine sopra indicato, o qualora non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, dovrà rivolgersi:
 - all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere ulteriori informazioni circa l'ABF si può consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca;
 - al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di mediazione. Per ulteriori informazioni circa il Conciliatore Bancario Finanziario consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it;
 - ad altro organismo specializzato, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.
- Il ricorso preventivo ai sindacati sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce tentativo di conciliazione e, conformemente a quanto previsto dalla legge, costituisce condizione di procedibilità della successiva domanda innanzi all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del D.

Lgs. N. 28 del 2010.

8. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impugnando il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare Reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

9. Per la risoluzione extragiudiziale di controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti dalla stipula di contratti aventi ad oggetto servizi o la vendita di beni mediante il sito web o altri mezzi elettronici, il Cliente consumatore ha facoltà di accedere alla piattaforma Online Dispute Resolution (di seguito la "piattaforma ODR"), sviluppata e gestita dalla Commissione Europea in ottemperanza alla Direttiva 2013/11/EU e al Regolamento UE n. 524/2013. La piattaforma ODR agevola il Cliente ricorrendo nella individuazione del competente organismo nazionale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie e, una volta raggiunto l'accordo con la parte convenuta sull'organismo competente, trasmette il Reclamo a tale organismo.

Per maggiori informazioni sulla piattaforma ODR o per avviare, tramite quest'ultima, una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa ai predetti contratti, si rinvia al seguente link: <https://webgate.ec.europa.eu/odr>. L'indirizzo di posta elettronica della Banca da indicare nella piattaforma ODR è: ing.bank@legalmail.it.

3. Cosa riguardano e a cosa si applicano le Condizioni Generali.

- Il Contratto si conclude esclusivamente nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione della Banca ai sensi del successivo art. 21 di queste Condizioni Generali.
- Dopo che il Contratto è stato concluso, il Cliente, anche tramite le tecniche di comunicazione a distanza di cui in premessa, può aprire uno o più Depositi, per i periodi di tempo ed alle condizioni indicate nel Documento di Sintesi. Resta inteso che le condizioni economiche contenute nel Documento di Sintesi relative al Deposito restano valide ed efficaci per 30 (trenta) giorni a far data dalla ricezione della richiesta di Deposito da parte della Banca (così come confermata al Cliente mediante lettera o altre tecniche di comunicazione a distanza).
- Decorso tale termine, le Condizioni Economiche applicabili al/ai Deposito/i che tempo per tempo il Cliente intenderà aprire, saranno quelle in vigore alla data di costituzione del vincolo, quali pubblicate sul sito Internet della Banca, fermo restando che la Banca provvederà a inviare al Cliente che abbia aperto il Deposito apposita comunicazione dalla quale risultino le condizioni economiche applicate al Deposito stesso.
- Le Condizioni Generali regolano tutti i rapporti tra la Banca e il Cliente relativi ai Servizi.
- Le Condizioni Generali si applicheranno ad ogni ulteriore servizio richiesto dal Cliente che faccia ad esse riferimento o rinvio, in tutto o in parte.

4. Verifica della Clientela e deposito della firma.

- Quando il Cliente chiede l'apertura del Contratto, deve fornire alla Banca i dati identificativi richiesti in conformità alla normativa vigente anche in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio (D. lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche; di seguito "Normativa antiriciclaggio") e secondo le procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca al fine di garantire la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni.
- Quando il Cliente opera presso le Filiali, la Banca lo identifica tramite documento di identità in originale e firma autografa, ovvero tramite i Codici di cui al successivo art. 6.
- Quando il Cliente contatta la Banca in via telematica (Sito Internet) o telefonica (Call Center), la Banca medesima lo identifica esclusivamente mediante la verifica dei Codici di cui al successivo art. 6 di queste Condizioni Generali ed eventualmente dei dati anagrafici.
- Il Cliente deve depositare l'originale della propria firma. La firma depositata è quella che il Cliente appone nello spazio del Modulo di Richiesta dedicato alle firme del Titolare 1 e dell'eventuale Titolare 2 (specimen di firma).
- Se la Banca lo richiede, il Cliente deve utilizzare la propria firma autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - se le parti sono d'accordo - nelle altre forme che le vigenti disposizioni normative consentono (es.: firma elettronica).

5. Prova degli ordini e disposizioni.

- Il Cliente autorizza la Banca a registrare, in via continuativa e senza ulteriore preavviso, le comunicazioni telefoniche e telematiche che il Cliente stesso effettua nell'ambito dei Servizi.
- Le scritture contabili della Banca nonché le registrazioni telefoniche o quelle effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica, forniranno valida prova delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate. Resta salvo quanto previsto nella Sezione III in materia di Servizi di Pagamento.

6. Modalità di svolgimento dei Servizi.

- Per esecuzione tramite tecniche di comunicazione a distanza di tutte le operazioni dispositive e le interrogazioni previste dal Contratto, il Cliente deve utilizzare apposite Chiavi di Sicurezza (Codice cliente e Codice segreto PIN eventuale One Time Password - di seguito anche "OTP", eventuali codici Token, di seguito i "Codici"). I Codici potranno altresì essere utilizzati dal Cliente per operare presso le Filiali, salvo che non sia diversamente previsto dal Contratto.
- Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei Codici e risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. La Banca non è responsabile dell'utilizzo dei Codici da parte di soggetti non legittimati finché il Cliente non comunica il loro smarrimento o furto e chiede il blocco dell'operatività dei servizi; la Banca è tuttavia responsabile quando l'eventuale conseguenza dannosa per il Cliente deriva da un evento direttamente imputabile

alla Banca stessa. In ogni caso il Cliente può modificare autonomamente il Codice segreto PIN.

- Per eseguire le operazioni e le istruzioni ricevute, la Banca verifica l'identità e la legittimazione del Cliente sulla base dei Codici e la conformità dei dati anagrafici del Cliente stesso con quelli in possesso della Banca medesima. Nel caso in cui il Cliente operi presso le Filiali, la Banca può verificare l'identità e la legittimazione del Cliente tramite i Codici ovvero anche tramite verifica di un documento di identità valido e firma autografa. La Banca non è obbligata a ulteriori accertamenti relativi all'identità ed alla legittimazione dei soggetti che dispongono le operazioni ovvero accedono alle informazioni relative al Servizio.
- La Banca può modificare le modalità descritte nel presente articolo in qualunque momento per esigenze di sicurezza. In tal caso la Banca invia apposita comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, con preavviso di almeno **due mesi** rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.
- La Banca può sospendere il collegamento telematico e telefonico in qualsiasi momento dandone preavviso, ove possibile, per ragioni connesse alla sicurezza; la Banca può inoltre sospendere l'operatività di singoli Clienti, per motivi cautelari (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un utilizzo improprio o difforme di tale funzionalità da parte del Cliente, malfunzionamenti del sistema, provvedimenti delle Autorità, ecc.).
- Per le attività di Call Center, la Banca potrà avvalersi dei servizi resi da primari operatori specializzati; in tal caso la Banca resta comunque responsabile nei confronti del Cliente, in esclusiva o in solido con il soggetto incaricato del compimento delle operazioni.
- La Banca si riserva la facoltà di richiedere, per lo svolgimento di alcune operazioni (ad esempio bonifici in uscita), ulteriori adempimenti operativi, quali a titolo esemplificativo, l'invio di autorizzazioni/documentazione integrativa anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio, telefax, e-mail, ecc.).

7. Rapporti cointestati - Morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatori.

- Il Conto Arancio e il Deposito possono essere cointestati al massimo a due soggetti. Ogni cointestatorio può effettuare disposizioni ed operazioni separatamente, ivi compresa l'estinzione del rapporto con la Banca. In tali casi, la Banca non deve dare comunicazione né è responsabile nei confronti dell'altro cointestatorio.
- I cointestatori rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni di volta in volta esistenti per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio o dei suoi aventi causa.
- Quando uno dei cointestatori si oppone ad un'operazione o disposizione su Conto Arancio o sul Deposito richiesta dall'altro cointestatorio, non ancora eseguita, dandone comunicazione per iscritto alla Banca, la Banca medesima può eseguire quanto disposto solo con il concorso di tutti i cointestatori. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ne ha ricevuto la relativa comunicazione e non è trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
- Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, l'altro può disporre separatamente su Conto Arancio o sul Deposito nei limiti della quota di sua proprietà, che si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del conto. Gli eredi del cointestatorio deceduto, tutti assieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato, possono disporre separatamente della quota di proprietà, rispettivamente, del cointestatorio deceduto ovvero interdetto/inabilitato, che, ugualmente, si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del conto.

8. Diritto di garanzia.

- La Banca ha un diritto di pegno e un diritto di ritenzione su quanto depositato sul Conto Arancio e/o vincolato tramite Deposito a garanzia di qualunque credito della Banca stessa - anche se non determinato nel suo ammontare né esigibile ed anche se è già presente altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sulle somme depositate per importi adeguati all'importo dei crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori al predetto credito.
- La Banca è sin d'ora autorizzata a trattenerne e/o prelevare dalle disponibilità liquide sul Conto Arancio o sul Deposito, le somme necessarie al pagamento delle spese e degli oneri, anche legati al pagamento dell'imposta di bollo di cui al Documento di Sintesi, che il Cliente sarà tenuto a versare a fronte delle giacenze detenute su tutti i rapporti e/o servizi aperti con la Banca.
- Nel caso previsto nel precedente comma 2, la Banca provvede a comunicare, anche con mezzi di comunicazione a distanza, tale circostanza al Cliente e, nel caso del Deposito, provvederà a svincolare l'importo di cui risulterà creditore a fronte degli oneri dovuti dal Cliente. Resta inteso che anche in detto caso, gli interessi sulle somme in deposito continueranno a maturare al medesimo tasso e/o condizioni sulla parte rimanente delle somme sottoposte a vincolo.

9. Compensazione.

- Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti di qualsiasi genere e natura, anche di deposito, la Banca opera la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
- Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. (Decadenza dal termine), la Banca può inoltre avvalersi della compensazione anche se i crediti non sono determinati nel loro ammontare né esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità; in tal caso, la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente dell'intervenuta compensazione.
- Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca può avvalersi

dei diritti di cui al comma precedente e al precedente art. 7, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti intestati ad alcuni soltanto dei cointestatari.

4. La compensazione prevista nel comma 2, è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a, del D. Lgs. 206/2005 (di seguito, "Codice al Consumo"), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

10. Limiti operativi.

1. La Banca può limitare il deposito massimo di Conto Arancio per singolo rapporto e/o Cliente. Tale limitazione è indicata nel Documento di Sintesi.

2. La Banca può limitare il numero dei Depositi dei quali il Cliente può richiedere l'apertura per ciascun Conto di Appoggio. Tale limitazione è indicata nel Documento di Sintesi.

11. Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente.

1. La Banca deve eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva ed idonea comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

2. Se il Cliente non fornisce particolari istruzioni, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente, anche non bancario, se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono proprie filiali (art. 1856 cod. civ.), senza che per questo risulti diminuita la tutela dei diritti del Cliente.

4. Fermo restando quanto previsto nella Sezione II, il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima (art. 1373 cod. civ.).

12. Operatività.

1. Dopo che il Contratto è stato concluso e i Servizi attivati, il Cliente, anche tramite le tecniche di comunicazione a distanza di cui in premessa, può effettuare sul Conto Arancio e sul Deposito operazioni di interrogazione e disposizione (secondo quanto consentito dalle Condizioni Generali), ricevere dalla Banca i dati dei saldi, dei movimenti e ogni altra informazione relativa ai rapporti allo stesso intestati.

2. Quando il Cliente effettua operazioni di interrogazione, la Banca fornisce informazioni relative alle operazioni contabilizzate dalla Banca stessa sino al momento in cui la richiesta viene effettuata. La Banca si riserva di modificare le informazioni relative alle operazioni contabilizzate nel giorno della richiesta.

3. Le informazioni ottenute nei giorni festivi per le banche sono di norma riferite alla Giornata operativa precedente.

4. La Banca registra nelle scritture contabili le richieste di operazioni dispositive o le istruzioni di revoca effettuate in una Giornata non operativa per la Banca la prima Giornata operativa immediatamente successiva.

13. Comunicazioni periodiche.

1. Il Cliente può consultare o acquisire su supporto durevole la propria situazione contabile collegandosi al Sito internet della Banca. In alternativa il Cliente può conoscere la propria situazione contabile utilizzando il Call Center ovvero recandosi presso le Filiali.

2. Fermo restando quanto precede, la Banca fornisce al Cliente una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto ("rendiconto") ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate (aggiornamento del "Documento di Sintesi") almeno una volta all'anno entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura periodica. La Banca può omettere di fornire i Documenti di Sintesi, se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente. Il Cliente ha 60 giorni di tempo dalla data di ricevimento del rendiconto per presentare per iscritto eventuali Reclami alla Banca. Trascorsi i 60 giorni, la Banca ritiene approvato dal Cliente il rendiconto, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del rapporto.

3. La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente le comunicazioni periodiche sui rapporti sul proprio Sito Internet e, in tal caso ne consentirà il salvataggio su supporto durevole. La Banca comunicherà al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica, che le comunicazioni periodiche sui rapporti sono disponibili sul Sito Internet. Il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui presentare eventuali Reclami scritti alla Banca relativi alla comunicazione periodica decorreranno dal ricevimento della comunicazione con la quale la Banca avvisa della disponibilità della stessa sul Sito Internet. In alternativa la Banca provvederà ad inviare le comunicazioni periodiche mediante posta ordinaria.

4. Se sono presenti errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione periodica; la Banca effettua senza spese per il Cliente la rettifica degli errori/omissioni o l'accreditamento degli importi erroneamente addebitati. Entro il medesimo termine di prescrizione e a decorrere dalla data di invio della comunicazione periodica, la Banca può chiedere la restituzione di quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

5. In ordine ai Servizi di Pagamento di Conto Arancio e Deposito Arancio, trova applicazione quanto previsto negli artt. 2 e 3 della Sezione IV.

14. Invio di comunicazioni al Cliente.

1. La Banca invia le comunicazioni al Cliente, all'indirizzo che il Cliente ha comunicato al momento della conclusione del Contratto, oppure successivamente per iscritto.

2. Salvo diverso accordo scritto, in caso di contestazione la Banca effettua le comunicazioni e le notifiche ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo di corrispondenza indicato nel Modulo di Richiesta o al diverso comune indirizzo successivamente comunicato, anche da uno solo dei cointestatari. Le comunica-

zioni e le notifiche sono operanti ed efficaci a tutti gli effetti nei confronti di entrambi i cointestatari.

3. Se non escluso dal Contratto o dalla legge, il Cliente consente espressamente che le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Banca o trasmesse tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, sistemi di chiamata con dispositivo automatico, Short Message Service - SMS).

15. Invio di comunicazioni, ordini e disposizioni del Cliente alla Banca.

1. Il Cliente deve inviare le comunicazioni alla Banca presso ING DIRECT (Area Operations - Casella Postale 10632 - CAP 20159 Milano). Le comunicazioni alla Banca hanno corso a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. Le comunicazioni sono efficaci nei confronti della Banca unicamente a partire dal momento in cui giungono presso la sede della medesima.

2. Salvo che il Contratto o la legge prevedano espressamente la forma scritta, le comunicazioni alla Banca potranno essere effettuate anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 3 e 6, il Cliente può trasmettere alla Banca i propri ordini e disposizioni con le stesse modalità previste dai precedenti commi.

4. Il Cliente deve compilare in modo chiaro e leggibile le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere indirizzati alla Banca.

16. Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e modifiche della titolarità del rapporto.

1. La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le norme relative al Contratto e le condizioni economiche relative in presenza di un giustificato motivo. La facoltà di modifica non può essere esercitata con riferimento al tasso di interesse riconosciuto a valere sul Deposito, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2 e 3.

2. La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di due mesi, le modifiche unilaterali al Contratto contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" in forma scritta o mediante altro Supporto Durevole. In quest'ultimo caso la Banca comunicherà tali modifiche al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica.

3. Le modifiche si intendono accettate ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche comunicate. In tal caso, il Cliente ha il diritto, in fase di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate (art. 118, comma 2 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

4. La Banca pubblicherà inoltre sul Sito internet gli avvisi concernenti le variazioni di cui ai precedenti commi.

5. La modifica dell'intestazione del Conto Arancio o del Deposito non è consentita. Se il Cliente desidera aggiungere e/o escludere un cointestatario deve aprire, gratuitamente, un nuovo Conto Arancio o un nuovo Deposito.

17. Durata del Contratto e recesso.

1. Il Contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal Contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dal primo accesso al Sito Internet/Call Center della Banca, successivo alla conclusione del Contratto. Il Cliente deve esercitare il recesso inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Banca sita in Viale Fulvio Testi 250, 20126 Milano o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla Banca ai sensi del precedente art. 15. Se prima del recesso il Cliente ha chiesto espressamente i Servizi previsti dal Contratto e ne ha usufruito, egli è tenuto a pagare le spese relative ad essi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.

2. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, dando comunicazione alla Banca per iscritto e con il preavviso di 15 giorni. La Banca può recedere dal Contratto con un preavviso di (due) mesi, in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole con apposito messaggio di posta elettronica.

3. Il Cliente, ai fini di cui al precedente comma, potrà avvalersi dei diversi mezzi di comunicazione che la Banca gli metterà eventualmente a disposizione (ad es., apposita procedura sul Sito Internet).

4. Se la Banca recede dal Contratto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente dopo che il recesso è divenuto operante sulla base della propria comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Se il Cliente recede dal Contratto, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente da quando riceve la comunicazione di recesso e prima che il recesso è divenuto operante sulla base della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

6. In deroga a quanto previsto nel comma 2 e 5 del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal Contratto, può per iscritto - per disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al precedente comma 2, ovvero indicare alla stessa gli ordini che devono essere eseguiti, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace.

7. Il Cliente e la Banca hanno comunque il potere di recedere senza preavviso se è presente un giustificato motivo.

8. In ogni caso l'efficacia del recesso comporta la chiusura del Conto Arancio, previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il pagamento dell'imposta di bollo, di cui al Documento di Sintesi.

18. Diligenza - Cause di esclusione della responsabilità - Cause di forza maggiore.

1. Il Cliente può utilizzare i Servizi 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Alcune specifiche disposizioni potranno essere eseguite esclusivamente tramite il Call Center della Banca o impartite attraverso le Filiali, secondo quanto rappresentato nel Documento di Sintesi. La Banca può sospendere o interrompere i servizi e le relative operazioni (ivi inclusa l'esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente), senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile dei danni causati al Cliente, laddove la

sospensione o l'interruzione sia conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi, anche del personale della Banca a fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la diligenza inerente all'attività svolta dalla Banca (cfr. art. 1176 cod. civ., comma 2).

19. Conclusione del Contratto.

1. La Banca comunica la propria accettazione al Cliente solo previa: - ricezione di copia del Contratto e dei relativi allegati, debitamente firmati dal Cliente con esplicita accettazione delle clausole ai sensi degli artt. 1341, 1342 cod. civ. e dell'art. 117, comma 5, del T.U.B.; - identificazione del Cliente in conformità alla Normativa Antiriciclaggio; - ricezione del primo versamento sul Conto Arancio.

2. In caso di mancata ricezione della documentazione contrattuale completa e/o di mancata identificazione del Cliente ai sensi della Normativa Antiriciclaggio e/o di impossibilità di esperire altri adempimenti normativi, la Banca provvederà a riconoscere al Cliente l'importo oggetto del primo versamento sul Conto Arancio entro il termine riportato nel Documento di Sintesi.

20. Obblighi di riservatezza.

1. La Banca adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito dei Servizi.

21. Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata.

1. La legge italiana regola i rapporti con il Cliente.

2. Per ogni controversia che possa sorgere tra il Cliente e la Banca in occasione o in dipendenza del Contratto, il Foro competente è quello di Milano.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo; in questo caso, infatti, il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza del Cliente o domicilio effettivo del Consumatore.

4. Tutte le comunicazioni tra la Banca il Cliente avvengono in lingua italiana.

Sezione II - Conto Arancio

22. Rinvio.

1. Per quanto non specificamente previsto dalla presente Sezione II trova applicazione quanto previsto dalla Sezione I.

23. Conti Predefiniti.

1. Il Cliente deve necessariamente comunicare le coordinate bancarie relative ad almeno un conto corrente bancario, sino a un massimo di tre (di seguito, il "Conto Predefinito" e, congiuntamente, i "Conti Predefiniti"). I Conti Predefiniti sono gli unici conti correnti verso i quali il Cliente può disporre accrediti mediante prelievi dal Conto Arancio.

2. Il Cliente può utilizzare quali Conti Predefiniti esclusivamente conti correnti bancari di cui il Cliente medesimo è titolare o contitolare.

3. La Banca non è obbligata a eseguire operazioni di prelevamento verso un conto corrente bancario (indicato dal Cliente quale Conto Predefinito) fino a quando l'intestazione e le coordinate bancarie di tale conto siano stati verificati. In tal caso, la Banca informa tempestivamente il Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, per consentire l'operatività su tale conto.

24. Versamenti.

1. Il Cliente o terzi possono effettuare i versamenti sul Conto Arancio tramite bonifico, assegno bancario o circolare, giroconto da altro conto arancio e da conto corrente arancio e, per il primo versamento, tramite carta di debito, ovvero utilizzando le altre modalità di volta in volta accettate dalla Banca. La Banca potrà, previa comunicazione al Cliente, accettare presso le Filiali versamenti successivi tramite carta di debito da parte dei Clienti.

2. I versamenti in contanti non sono consentiti. Il primo versamento del Cliente, con qualsiasi modalità effettuata, è subordinato alla conclusione del Contratto ai sensi del precedente art. 19 e, se utilizzato dalla Banca per l'identificazione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio, deve avvenire mediante bonifico da un conto avente coordinate bancarie italiane.

3. La Banca accredita l'importo di assegni bancari e assegni circolari con riserva di verifica e salvo buon fine. La Banca si riserva di subordinare il versamento degli assegni ed il relativo incasso al ricorrere di alcune caratteristiche del conto, tra le quali la presenza di movimenti sul rapporto stesso. Tale importo è disponibile appena decorsi i termini indicati nel Documento di Sintesi.

4. Se la Banca non incassa, può, fermi restando tutti i diritti e le azioni che la legge riconosce alla stessa in tali casi, eliminare la relativa partita dal Conto Arancio dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

5. Il Cliente può versare assegni oltre che presso le "casse automatiche" presenti nelle Filiali, anche per corrispondenza tramite i servizi postali. In tal caso, egli deve allegare la distinta di presentazione valori, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero e l'esatta intestazione del deposito. Il versamento è numerato esclusivamente per: - assegni bancari non trasferibili tratti dal Cliente ed intestati a se medesimo; - assegni circolari intestati al Cliente e non trasferibili; - assegni bancari tratti da terzi su banche italiane, non trasferibili e intestati al Cliente; - assegni per "fondi a disposizione" non trasferibili e intestati al Cliente e da questi firmati per trattenza.

6. Tutti gli assegni devono essere emessi con la clausola "non trasferibile" e girati dal Cliente valuta per l'incasso a ING BANK N.V. Milan Branch. La presentazione dei titoli si considera avvenuta solo al momento in cui essi giungono presso la sede della Banca, all'indirizzo di cui al successivo art. 20, ovvero se versati per il tramite delle casse automatiche si considerano presentati il giorno successivo al deposito nelle suddette casse automatiche.

Se la Banca accerta una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l'accertata consistenza dei valori, registra, il versamento per il

solo importo accertato e regolare, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

7. Nel caso di versamento tramite corrispondenza, la Banca non risponde dello smarrimento, sottrazione o distruzione degli assegni durante il trasporto e quindi la spedizione è a rischio e spese del Cliente. La Banca apre il plico apponendo sullo stesso il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo che coincide con il giorno in cui i titoli si considerano presentati.

8. Il versamento degli assegni sul Conto Arancio del Cliente è effettuato entro i termini indicati nel Documento di Sintesi. La Banca dà notizia al Cliente dell'accreditamento sul deposito dei valori ricevuti tramite tecniche di comunicazione a distanza e le comunicazioni periodiche di cui al precedente art. 13.

25. Servizio di autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario.

1. Il Servizio di Alimentazione consiste nel trasferimento di somme sul Conto Arancio tramite addebito diretto ricorrente su altro conto di cui il Cliente è titolare (c.d. Conto Predefinito), indicato nel Modulo di Richiesta e/o successivamente comunicato, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

2. Quando il Cliente intende disporre versamenti tramite Servizio di Alimentazione, impartisce alla Banca una disposizione tramite tecniche di comunicazione a distanza. La Banca invierà l'ordine di incasso elettronico sul Conto Predefinito, contrassegnato con il Codice Identificativo del Creditore e relativo alla disposizione impartite dal Cliente tramite tecniche di comunicazione a distanza. Tale disposizione è eseguita alla data concordata a condizione che sul Conto Predefinito vi siano disponibilità sufficienti.

3. Il Cliente può recedere in ogni momento dal Servizio di Alimentazione dandone comunicazione scritta alla banca domiciliataria.

4. La Banca può recedere in ogni momento dal Servizio di Alimentazione dandone comunicazione scritta al Cliente.

5. Il Cliente prende atto che al Servizio di alimentazione sono applicabili le condizioni economiche e le normative tempo per tempo vigenti del contratto di conto corrente stipulato con la banca domiciliataria del Conto Predefinito nonché le altre condizioni indicate nella Sezione II delle presenti Condizioni Generali e nel Documento di Sintesi.

26. Prelevamenti.

1. Il Cliente può effettuare i prelevamenti dal Conto Arancio, entro il limite del saldo liquido e disponibile del Conto Arancio, esclusivamente tramite giroconto su un altro Conto Arancio di cui il Cliente è titolare o contitolare, giroconto sul Conto Corrente Arancio di cui il Cliente è titolare o contitolare, giroconto sul Deposito di cui il Cliente è titolare o contitolare ovvero tramite bonifico su uno dei Conti Predefiniti, secondo quanto previsto al precedente art. 10.

2. Ai prelevamenti effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le previsioni contenute nel Documento di Sintesi in ordine a data valuta, disponibilità e tempi di esecuzione, nonché le altre condizioni indicate nella Sezione II delle presenti Condizioni Generali.

3. Il Cliente non può effettuare prelevamenti dal Conto Arancio mediante emissione di assegni, per contanti ovvero con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo.

27. Accredito interessi.

1. La Banca riconosce al Cliente gli interessi nella misura pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi.

2. La Banca liquida gli interessi secondo la periodicità e la modalità indicata nel Documento di Sintesi.

3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del Conto Arancio produce interessi nella misura pattuita.

28. Conto non movimentato.

1. Se il Cliente non effettua su Conto Arancio movimenti da oltre un anno e il Conto Arancio presenta un saldo creditore non superiore a euro 250, la Banca può cessare di corrispondere gli interessi e di inviare le comunicazioni periodiche.

2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso del medesimo anno, le operazioni che la Banca effettua di sua iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Sezione III – Deposito Arancio

29. Rinvio.

1. Per quanto non specificamente previsto dalla presente Sezione III trova applicazione quanto previsto dalla Sezione I.

30. Limitazioni all'uso del Deposito.

1. L'apertura del Deposito è subordinata alla preventiva attivazione da parte del Cliente di un Conto Arancio avente la medesima intestazione, che fungerà da Conto di Appoggio.

2. Il Cliente ha la facoltà di scegliere la durata e l'importo del Deposito nei limiti indicati nel Documento di Sintesi.

31. Conto di Appoggio.

1. Le somme vincolate sul Deposito devono essere prelevate dal Conto di Appoggio prescelto dal Cliente fra i conti a sé intestati che, secondo quanto consentito dalla Banca, possono essere utilizzati come Conto di Appoggio.

2. Al Cliente non è consentito modificare il Conto di Appoggio nel corso della durata del Deposito.

3. Per ciascun Deposito tempo per tempo aperto dal Cliente, è possibile utilizzare differenti Conti di Appoggio.

4. Alla scadenza del vincolo afferente al Deposito, gli importi relativi saranno messi a disposizione del Cliente sul Conto di Appoggio.

32. Versamenti.

1. Non sono consentiti nuovi versamenti a valere sul medesimo Deposito. Il Cliente può invece chiedere tempo per tempo l'apertura di nuovi Depositi, nel numero massimo indicato nel Documento di Sintesi.

33. Prelevamenti.

1. Le somme versate sul Deposito rimarranno vincolate per i periodi di tempo prescelti dal Cliente, salvo che il Cliente non

richieda il rimborso anticipato, senza penali; resta inteso che in questo caso il Cliente non percepirà alcun interesse sulle somme anticipatamente rimborsate secondo quanto previsto al successivo art. 34, comma 4.

34. Accredito interessi.

1. La Banca riconosce al Cliente gli interessi nella misura pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi quali tempo per tempo applicabili ai sensi del precedente art. 3, commi 2 e 3.

2. La Banca liquida gli interessi secondo la periodicità e la modalità indicate nel Documento di Sintesi quali tempo per tempo applicabili ai sensi del precedente art. 3, commi 2 e 3.

3. Gli interessi sulle somme versate sul/i Deposito/i matureranno dalla data di costituzione del vincolo sino alla data di scadenza relativa e saranno accreditati sul Conto di Appoggio al momento della liquidazione.

4. Il Cliente ha la facoltà di chiedere il rimborso anticipato, prima della scadenza pattuita e senza penali, delle somme vincolate sul Deposito; resta inteso che in questo caso il Cliente non percepirà alcun interesse su dette somme.

35. Comunicazioni periodiche.

1. La comunicazione periodica prevista dal precedente art. 13 comprende tutti i Depositi tempo per tempo in corso, fermo restando che di ciascuno sarà data separata evidenza all'interno della comunicazione stessa.

2. La Banca si astiene dall'inviare la comunicazione periodica in assenza di Depositi aperti nell'ambito delle presenti Condizioni Generali.

36. Recesso.

1. Il Recesso dalle presenti Condizioni Generali come regolato dal precedente art. 17 comporta la chiusura e il rimborso anticipato di tutti i Depositi in corso alla data di efficacia del recesso, previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il pagamento dell'imposta di bollo, di cui al Documento di Sintesi. Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal Cliente, esso comporta la perdita del diritto a riscuotere gli interessi medio-tempore maturati sul Deposito.

2. Lo scioglimento, per qualsivoglia causa, del Conto di Appoggio comporta la chiusura e il rimborso anticipato del relativo Deposito, previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il pagamento dell'imposta di bollo, di cui al Documento di Sintesi. In tal caso, il Cliente perde il diritto a riscuotere gli interessi medio-tempore maturati sul Deposito, salvo che lo scioglimento del Conto di Appoggio dipenda dalla Banca.

Sezione IV – Servizi di pagamento

37. Disposizioni di carattere generale.

I servizi di pagamento di Conto Arancio sono i seguenti versamenti e prelevamenti su Conto Arancio mediante bonifico, giroconto con altro Conto Arancio, giroconto con Conto Corrente Arancio, giroconto tra Conto Arancio a Deposito Arancio, Servizio di Alimentazione ovvero carta di debito presso le Filiali.

Per quanto non disciplinato espressamente nella presente Sezione II delle Condizioni Generali, nei relativi allegati e nel Documento di Sintesi, per le singole operazioni di pagamento a valere sul Conto Arancio si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e le relative disposizioni di attuazione tempo per tempo vigenti.

38. Informazioni preliminari rispetto a una singola operazione di pagamento.

Prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento disposta dal Cliente, quest'ultimo può richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente medesimo deve corrispondere. In caso di pluralità di voci di costo, la Banca dà evidenza separata alle singole voci. Le informazioni sono fornite dalla Banca mediante:

- accesso al Sito Internet della Banca
- telefonata al Call Center della Banca
- presso le Filiali.

39. Informazioni per il Cliente rispetto a operazioni di pagamento eseguite.

1. La Banca fornisce al Cliente, di norma su Supporto Durevole scaricabile dal Cliente stesso dal Sito Internet della Banca, riservandosi comunque la facoltà di utilizzare il supporto cartaceo, un'informativa mensile dettagliata sulle operazioni di pagamento effettuate nel mese precedente.

40. Consenso.

1. Fatto salvo quanto nel dettaglio previsto per i singoli Servizi di pagamento e nel Documento di Sintesi, il consenso all'operazione di pagamento o ad una serie di operazioni di pagamento è prestato dal Cliente secondo le modalità di cui all'art. 6 della Sezione I. **Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento può anche essere prestato tramite il Beneficiario.**

2. Se il Cliente non dà il consenso con queste modalità, la Banca considera l'operazione come non autorizzata.

3. **Il consenso** deve essere **prestato** prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, **il consenso** può essere **rilasciato** dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento.

41. Revoca del consenso.

1. Il Cliente può revocare in qualsiasi momento il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento, purché **ciò avvenga** prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dal successivo art. 42.

2. La revoca del consenso all'operazione di pagamento è prestata dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previste per il consenso, fatto salvo quanto previsto nel dettaglio per i singoli Servizi di pagamento di cui alla presente Sezione ovvero **nel Documento di Sintesi.**

3. Le operazioni di pagamento **eseguite** dopo la revoca **sono considerate dalla Banca come non autorizzate.**

42. Momento di ricezione degli Ordini di pagamento, irrevocabilità, rifiuto.

1. La Banca è obbligata a eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle Condizioni Generali e **nel Documento di Sintesi.**

2. Il momento di ricezione dell'ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento la Banca non può addebitare il Conto del Pagatore. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per la Banca, l'ordine si intende ricevuto la prima giornata operativa successiva. La Banca ha stabilito un limite orario, in prossimità della fine della giornata operativa (c.d. "cut-off time"), come indicato nel Documento di Sintesi, oltre il quale gli ordini si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

3. Se il Cliente richiede di eseguire l'ordine di pagamento in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo, o, ancora, il giorno in cui il Pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se il giorno convenuto non è una giornata operativa per la Banca, l'ordine si intende ricevuto la prima giornata operativa successiva.

4. Una volta ricevuto dalla Banca, l'ordine di pagamento non potrà essere revocato. In ogni caso il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché la Banca non ha cominciato ad eseguire l'incarico stesso, tenendo comunque in considerazione le modalità dell'esecuzione medesima (cfr. art. 1373 cod. civ.).

5. Nei tempi di esecuzione previsti nel Documento di Sintesi, la Banca esegue l'ordine di pagamento autorizzato.

6. **Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, la stessa comunica al Cliente – secondo le modalità di cui all'art. 14 della Sezione I – il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza individuati ai sensi dell'art. 126 TUB o ricorrono giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.** Nella comunicazione la Banca indica altresì la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che hanno causato il rifiuto.

7. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per giustificato motivo, si considera come non ricevuto.

8. **Se il rifiuto di un Ordine di pagamento è obiettivamente giustificato, la Banca addebita al Cliente le spese per la comunicazione di cui al comma precedente nella misura indicata nel Documento di Sintesi.**

43. Notifica e rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite.

1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o **non correttamente** eseguita, compresi i casi di mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione come indicate **nel Documento di Sintesi ha diritto di ottenere** la rettifica solo se comunica tale circostanza, senza indugio, alla Banca secondo le modalità di cui **all'art. 15** Sezione I delle Condizioni Generali e in ogni caso entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario.

2. Ai fini del presente articolo, un'operazione di pagamento **si intende non eseguita correttamente** quando l'esecuzione non è conforme all'ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dal **Utente** al proprio Prestatore di Servizi di pagamento.

3. Fatto salvo quanto **sia stata eseguita** previsto ai commi precedenti di questo articolo, nel caso in cui un'operazione di pagamento non autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione medesima **immediatamente ed in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito del Cliente.** Entro 48 ore dalla comunicazione relativa all'operazione non autorizzata, il Cliente deve **trasmettere alla Banca copia della denuncia alle Autorità competenti.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta inteso che la richiesta di rimborso si intende perfezionata al ricevimento da parte della Banca della denuncia **spolta dal Cliente.** Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo **assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.**

4. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso, dandone immediata comunicazione **per iscritto alla Banca d'Italia.**

5. Se l'Operazione è disposta mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di Operazione non autorizzata, il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca su richiesta di quest'ultima, gli importi rimborsati al Cliente Pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell'Operazione non autorizzata, risarcisce immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, la Banca su richiesta di quest'ultima per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, che, nell'ambito delle sue competenze, l'Operazione è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al servizio di pagamento da questo prestato, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate alla Banca ai sensi del presente comma.

6. Il rimborso di cui ai commi che precedono, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca ha diritto di **chiedere direttamente al Cliente ed ottenere da quest'ultimo** la restituzione dell'importo rimborsato **ai sensi dei commi 4 e 6.**

7. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.

44. Tempi di esecuzione, disponibilità dei fondi e data valuta.

I tempi massimi di esecuzione, nonché la data valuta e la disponibilità dei fondi sono indicati nel Documento di Sintesi.

45. Identificativi unici inesatti.

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'I-

identificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il Conto indicato dall'Identificativo unico.

2. Se l'Identificativo unico fornito dall'Utente di Servizi di pagamento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Pagatore **compie tuttavia** sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligazione della Banca di attivarsi per recuperare i Fondi è da ritenersi un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

3. Ai fini del tentativo di recupero dei Fondi di cui al comma 2, il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al Prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore stesso, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.

4. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo unico stesso.

46. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

1. Ogni modifica unilaterale della presente Sezione II, è proposta dalla Banca con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista qualora sussista un giustificato motivo. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole con apposito messaggio di posta elettronica, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica del contratto".

2. Le modifiche si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione. Il Cliente può recedere immediatamente e senza spese prima della data per l'applicazione della modifica stessa.

3. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative ai Servizi di pagamento disciplinati dalla presente Sezione, fermo restando l'applicazione dell'art. 118 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 per le condizioni del Conto Arancio non riferibili ai predetti Servizi di pagamento.

47. Esclusione della responsabilità.

Le responsabilità di cui agli articoli della presente Sezione II non si applicano nell'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

48. Denominazione valutaria dei pagamenti.

Salvo diversamente stabilito dalle Parti, le Operazioni di pagamento sono effettuate in Euro.

49. Disposizioni per l'accesso ai conti di pagamento in caso di Servizi di disposizione di ordine di pagamento.

1. Il Cliente Pagatore ha il diritto di avvalersi di un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per il Servizio di disposizione di ordine di pagamento. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e la Banca.

2. Il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento: a) non detiene in alcun momento i fondi del Cliente Pagatore in relazione alla prestazione del Servizio di disposizione di ordine di pagamento; b) provvede affinché le Credenziali di sicurezza personalizzate dell'Utente non siano accessibili ad altri fuorché all'Utente stesso e all'emittente delle Credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti; c) provvede affinché qualunque altra informazione sull'Utente, ottenuta nella prestazione del Servizio di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al Beneficiario e solo con il consenso esplicito dell'Utente; d) ogni volta che dispone un ordine di pagamento, si identifica presso la Banca, comunicando con quest'ultima, il Pagatore e il Beneficiario in maniera sicura, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e delle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea; e) non chiede all'Utente dati diversi da quelli necessari per prestare il Servizio di disposizione di ordine di pagamento; non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento e non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti dell'Utente; f) non modifica l'importo, il Beneficiario o qualsiasi altro dato dell'operazione; g) quando dispone un ordine di pagamento mette a disposizione della Banca il riferimento dell'operazione di pagamento.

3. Al fine di garantire l'esercizio del diritto di cui al comma 1, la Banca: a) comunica in maniera sicura con i Prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea; b) immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento dal Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le informazioni sull'ordine di pagamento nonché ogni altra informazione in merito all'esecuzione di quest'ultimo nella disponibilità della Banca; c) assicura parità di trattamento agli ordini trasmessi mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal Cliente Pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.

50. Disposizioni per l'accesso alle informazioni sui Conti e all'utilizzo delle stesse in caso di Servizi di informazioni sui conti.

1. Il Cliente Pagatore ha diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti per il Servizio di informazione sui conti. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di informazione sui conti e la Banca.

2. Il prestatore di servizi di informazione sui conti: a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del consenso esplicito dell'Utente; b) provvede affinché le credenziali di sicurezza

personalizzate dell'Utente non siano accessibili ad altri fuorché all'utente stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti; c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso la Banca, comunicando con questa e con l'Utente in maniera sicura, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea; d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti; e) non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di informazione sui conti, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.

3. In relazione al Conto, la Banca: a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea; b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal prestatore di servizi di informazione sui conti senza discriminazione rispetto a quelle trasmesse direttamente dall'Utente, fatte salve ragioni obiettive.

51. Limiti all'accesso ai conti di pagamento da parte dei Prestatori di servizi di pagamento.

1. La Banca può rifiutare l'accesso al Conto ad un prestatore di Servizi di informazione sui conti o a un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca, secondo le modalità secondo le modalità di cui all'art. 5 della Sezione I, informa quest'ultimo del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto.

2. La Banca comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto di cui al comma precedente, indicandone le motivazioni.

52. Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.

1. Fatti salvi gli articoli 13, 21, commi 2 e 4, e 24 della presente Sezione se l'Ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento la Banca rimborsa al pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.

2. In caso di Operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, se il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di servizio di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca, su richiesta di quest'ultima, gli importi rimborsati al Pagatore. Se il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, risarcisce, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, la Banca, su sua richiesta, anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, comma 2 della presente Sezione, che l'ordine è stato ricevuto dalla Banca conformemente all'articolo 8 della presente Sezione e che, nell'ambito delle competenze del medesimo Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di pagamento, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate alla Banca ai sensi del presente comma.

53. Disposizioni transitorie.

1. Le misure di sicurezza di cui agli artt. 49 e 50 della presente Sezione si applicano decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva (UE) n. 2015/2366.

54. Informazioni sulle sanzioni amministrative applicabili per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento.

1. In caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di servizi di pagamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 del TUB e al D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 11 ("Decreto di recepimento PSD"), tempo per tempo vigenti e qui di seguito riportate.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Decreto di recepimento PSD, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni del citato decreto: art. 3, commi 1 e 2 (Spese applicabili), art. 5-bis, commi 1, 2 e 3 (Conferma della disponibilità dei fondi), art. 5-ter (Disposizioni per l'accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento), art. 5-quater (Disposizioni per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazioni sui conti), art. 8, comma 1 (Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento), articolo 9, commi 1 e 2-bis (Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite), art. 10-bis (Autenticazione e misure di sicurezza), art. 11, commi 1, 2 e 2-bis (Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate), art. 12-bis (Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo), art. 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis (Rifiuto degli ordini di pagamento), art. 18 (Importi trasferiti e importi ricevuti), art.

20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento), art. 21 (Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento), art. 22 (Depositi versati in un conto di pagamento), art. 23 (Data valuta e disponibilità dei fondi), dell'art. 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7 (Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento) e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3 (Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento) o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento (CE) n. 1093/2010 o, ancora, per l'inosservanza degli atti dell'Autorità Bancaria Europea direttamente applicabili ed adottati ai sensi del citato regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Decreto di recepimento PSD, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro per la grave inosservanza degli obblighi previsti nei seguenti articoli del citato decreto: art. 8 (Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento), art. 16 (Rifiuto degli ordini di pagamento), art. 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento), art. 21 (Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento) e art. 22 (Depositi versati in un conto di pagamento) e dalle relative misure di attuazione.

4. Ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1, Decreto di recepimento PSD, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 32, comma 1, del medesimo decreto e sopra indicate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.

5. Ai sensi dell'art. 34-quinquies, comma 1 del Decreto di recepimento PSD, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione delle seguenti disposizioni del citato decreto: art. 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5 (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori) e art. 34-ter, comma 1 (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori).

6. Ai sensi dell'art. 34-sexies, comma 1, del Decreto di recepimento PSD si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015: art. 8, par. 6 (Multimarchio in co-badging e scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento), art. 9, par. 1 (Applicazione di commissioni differenziate), art. 10, par. 1 e 5 (Regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema), art. 11, par. 1 e 2 (Norme in materia di orientamento).

7. Ai sensi dell'art. 34-septies, comma 2, del Decreto di recepimento PSD, nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione delle seguenti disposizioni del citato decreto: 34-bis, commi 2 e 6 (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori e all'articolo 34-ter, comma 2 (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori). Le medesime sanzioni si applicano per la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015: art. 6 (Licenza), art. 7, paragrafi 1, 3, e 4 (Separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni) e relative norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea, art. 8, paragrafi 1, 4 e 6 (Multimarchio in co-badging e scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento), art. 10, paragrafo 1 (Regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema), all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 (Norme in materia di orientamento).

8. Ai sensi dell'art. 34-septies del Decreto di recepimento PSD, per l'inosservanza delle norme richiamate dagli articoli 34-quinquies e 34-sexies del citato decreto e sopra indicate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.

9. Ai sensi dell'art. 144, TUB, nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione delle seguenti disposizioni del T.U.B.: art. 114-otties (Attività accessorie esercitabili), art. 114-undecies (Rinvio in relazione agli art. 26 (Esponenti aziendali) e 52 (Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti), art. 114-duodecies (Conti di pagamento e forme di tutela), art. 114-terdecies (Patrimonio destinato), 114-quaterdecies (Vigilanza), art. 114-ottidies (Apertura e

mantenimento di conti di pagamento presso una banca), art. 126-quaater (Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti), art. 126-novies (Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica), art. 126-quinquies, comma 2 (Contratto quadro), art. 126-sexies (Modifica unilaterale delle condizioni), art. 126-septies (Recesso), o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

10. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali sopra indicati, le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi che precedono sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Edizione: Marzo 2018

INFORMATIVA

(ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali", D.Lgs. n. 196/2003)

1. Premessa

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, ING BANK N.V. Milan Branch ("Banca"), in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

2. Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso della Banca sono forniti, anche attraverso le tecniche di comunicazione a distanza di cui la stessa si avvale (quali il sito internet ed il call center), direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono ("Interessato"). I dati personali possono inoltre essere acquisiti dalla Banca nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi per fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. In quest'ultimo caso, la Banca avrà cura di rendere agli Interessati le informazioni di cui in premessa all'atto della registrazione dei dati che li riguardano o, comunque, non oltre la prima eventuale comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Banca per le seguenti finalità:

- esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Banca e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato;
- adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (es.: obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazioni di informazioni dell'Interessato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di accertamento e repressione di violazioni tributarie, legge usura, etc.); inoltre, nell'ambito delle attività di adeguata verifica, la Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, potrà avvalersi di banche dati pubbliche e/o private (es. CRIF, applicativo world check, etc.) sia in fase di acquisizione delle informazioni relative alla clientela sia in fase di monitoraggio della stessa.
- altre attività funzionali alla Banca, effettuate mediante lettera, telefono, SMS, internet, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, newsletter, attività di profilazione finalizzata anche a successive campagne pubblicitarie personalizzate etc., in relazione ai quali l'Interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. In particolare la Banca potrà svolgere attività di:
 - ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dell'Interessato sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Banca e dalle altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Milan Branch, eseguite direttamente oppure tramite società specializzate;
 - informazione commerciale, offerte di prodotti/servizi della Banca e delle altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Milan Branch, invio di proprie newsletter di cultura economica e finanziaria, eseguite direttamente oppure tramite società specializzate;
 - informazione commerciale ed offerte di prodotti/servizi di società terze effettuata direttamente dalla Banca;
 - analisi sull'operatività bancaria e scelte di consumo "profilazione" dei clienti anche finalizzato a successive campagne pubblicitarie personalizzate sulla base delle predette analisi.In merito alle finalità sub a) e b), La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali da parte della Banca, ivi inclusa la comunicazione dei dati medesimi ai soggetti di cui al successivo paragrafo 6, non necessita del Suo consenso in quanto trattamento necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto stesso e/o per l'esecuzione di prestazioni da Lei richieste nonché per ottemperare ad obblighi di legge. Per quanto concerne invece la finalità sub c), ciascun Interessato ha diritto di rifiutare alla Banca, in qualsiasi momento, il proprio consenso al trattamento e/o alla comunicazione ai soggetti di cui al successivo paragrafo 6, senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

La informiamo, inoltre, che per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad esempio un bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela, la Banca ha necessità di utilizzare un servizio di messaggistica internazionale. Il servizio è gestito dalla "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) avente sede legale in Belgio (vedere <http://www.swift.com> per l'informativa sulla protezione dati). La Banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad esempio, i nomi dell'ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie e la somma) e necessari per eseguirle. Allo stato, le banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati. A tale riguardo La informiamo inoltre che:

- tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire (tutte) le predette transazioni finanziarie attualmente vengono - per mo-

di di sicurezza operativa - duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d'America;

- i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del Tesoro) possono accedere sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati.

In merito alla definizione di "cookie", La informiamo che sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al Suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookies, che in alcuni casi sono quindi tecnicamente necessari: a titolo esemplificativo, l'accesso all'home banking e le attività che possono essere svolte sul proprio conto corrente online (visualizzazione dell'estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.) sarebbero molto più complesse da svolgere e meno sicure senza la presenza di cookies che consentono di identificare l'utente e mantenerne l'identificazione nell'ambito della sessione.

La Banca tratta i cookies, senza acquisire il consenso preventivo dell'utente, per:

- erogare il servizio (cookie cosiddetti "di sessione");
- analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookie cosiddetti "analytics"), per controllarne il corretto funzionamento e garantirne la sicurezza, nonché per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, della Banca o dei clienti della stessa.

La "guida" della barra degli strumenti sulla maggior parte dei browser spiega come evitare che il browser accetti nuovi cookies, come impostare il browser in modo che notifichi la ricezione di un nuovo cookie o come disattivare completamente i cookies. Il mancato utilizzo dei cookies, tuttavia, potrebbe comportare difficoltà nell'interazione con il sito della Banca.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).

5. Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 3, la Banca tratta dati personali diversi da quelli "sensibili" (es.: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, i dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale etc.) e "giudiziali". In particolare il trattamento effettuato dalla Banca è riferito a dati personali relativi a clienti e potenziali clienti quali il nome, l'indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale, gli estremi identificativi di altri rapporti bancari (IBAN) etc.. Per tali ragioni La invitiamo a non comunicare alla stessa dati personali "sensibili" e/o "giudiziali". Nel caso tuttavia la Banca, per la propria operatività, avesse la necessità di trattare dati di natura "sensibile", la stessa avrà cura di inviarLe un'integrazione alla presente Informativa e la relativa richiesta di consenso al trattamento.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 3 la Banca necessita di comunicare, in Italia e all'estero, i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- autorità e organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicitico (es.: UIF e Banca d'Italia);
- Anagrafe Tributaria, Autorità Giudiziaria e forze di polizia;
- altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Milan Branch, o comunque società controllanti, controllate o collegate;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Banca e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l'Interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk, etc.);
- società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che effettuano ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e sull'attività svolta dalla Banca;
- soggetti che svolgono attività di promozione e vendita di prodotti/servizi della Banca e delle altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Milan Branch;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Banca anche nell'interesse della clientela;
- soggetti che effettuano il servizio di "Corporate Banking Interbancario";
- Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento o in qualità di Responsabile o Incaricato all'uopo nominato dalla

Banca, il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso la Banca stessa.

I Suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti dai dipendenti della Banca, i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. I Suoi dati personali potranno, altresì, circolare tra le agenzie o filiali della Banca. I dati trattati dalla Banca non sono oggetto di diffusione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l'Interessato può ottenere:

conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; indicazione degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. L'Interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ING BANK N.V. Milan Branch, con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 250, cap 20126, iscritta all'Albo delle banche al n. 5229.

La Banca ha nominato un Responsabile preposto per il riscontro all'Interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui al paragrafo 7, domiciliato per le proprie funzioni presso la Divisione Retail "ING Direct" con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 250, cap 20126.

Le richieste di cui al precedente paragrafo 7 possono essere presentate a detto Responsabile per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviata alla casella privacy@ingdirect.it.

Le richieste di cui al precedente paragrafo 7, lett. a), b) e c) possono essere formulate anche oralmente.

L'elenco costantemente aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della Banca nonché sul sito www.ingdirect.it.

ING DIRECT

ING BANK N.V. Milan Branch

sede legale in Milano Viale Fulvio Testi 250, 20126. Tel 02-552261 Fax 02-55226001. CFP/PIVA 11241140158 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano R.E.A. Milano 1446792, iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5229 aderisce tramite ING BANK N.V. al fondo di diritto olandese "Nederlandse Depositogarantiestelsel" (per tutti i dettagli vedi il «modulo per le informazioni da fornire ai depositanti» su ingdirect.it/trasparenza), la stessa copertura del fondo italiano, è soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Olandese. ING BANK N.V. Milan Branch Capitale Versato: 525.489.559,04 EUR, è interamente controllata da ING GROEP N.V., società quotata sulle borse Euronext (Paesi Bassi, Francia, Belgio) e Nyse (USA). "ING DIRECT" è la Divisione Retail di ING BANK N.V. Milan Branch.